

GRAN BRETAGNA – La legge di riferimento è il *Proceeds of Crime Act* del 2002. Tre le ipotesi del reato in questione che contemplano, anche se senza nominarlo, l'**auto-riciclaggio**. La prima ipotesi riguarda chi occulta, converte, trasferisce o trasforma il denaro (o le utilità) al fine di reimmetterli nel circuito economico tradizionale. La seconda, punisce gli accordi finalizzati alle precedenti operazioni e la terza, infine, punisce l'acquisto delle proprietà od il possesso di beni di provenienza illecita.

Non vi è, comunque, distinzione tra **money spending** e **money laundering**. La prima fattispecie riguarda chi utilizza il denaro (spendendolo), ossia le cosiddette *ordinary commercial transactions*. La seconda invece considera criminosa solo la condotta di chi pone in essere operazioni atte a nascondere od a confondere la fonte o la natura *dei proventi*.

PORTOGALLO – Il "riciclaggio" è punito dall'**art.368-A** il quale prevede, come condotta tipica di reato, quella *di colui che converte, trasferisce o facilita qualunque operazione di conversione o trasferimento dei proventi, per sé o per un terzo, direttamente o indirettamente con il fine di dissimulare la loro origine illecita, o di evitare che l'autore degli illeciti o chi vi ha concorso sia perseguito penalmente o soggetto a misura penale*.

L'inciso "per sé o per un terzo" apre alla punibilità per riciclaggio di colui che abbia concorso nel reato presupposto.